



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

**PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO AI SENSI DELL'ART. ART. 1 COMMI 622 - 626 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, FINALIZZATA A STABILIZZARE 305 UNITA' DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 745, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, TITOLARE DI CONTRATTI DI LAVORO ATTIVATI DALL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PALERMO E PROROGATI ININTERROTTAMENTE, PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI CORRISPONDENTI A QUELLE DI COLLABORATORI SCOLASTICI IN FORZA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, E ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 23 LUGLIO 1999, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 16 DEL 21 GENNAIO 2000, TUTTORA IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2017, N. 19.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'articolo 97 della Costituzione;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «*Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*»;

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*» e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*» e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 recante «*Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196*»;

**VISTA** la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*»;



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

**VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;

**VISTA** la Legge 3 maggio 1999, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1999, n. 107, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*”, ed in particolare l’art. 26 in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 ss.mm recante “*Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 “*Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144*”;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*”, ed in particolare all’articolo 78, comma 31, il quale prevede che “*Ai fini della stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti e che prevede, altresì, l’autorizzazione della spesa di lire 287 miliardi per l’anno 2001 e di lire 575 miliardi per l’anno 2002 al cui onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l’anno 2002, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n.144*”.

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*”, ed in particolare l’art. 29 recante *Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)* ed in particolare l’art. 3, comma 93;



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*, ed in particolare l'art. 1, comma 126, il quale dispone che "Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro".

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)* e in particolare l'art. 1, comma 245, il quale dispone che "Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro";

**VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", ed in particolare l'art. 1, comma 1166 il quale prevede la proroga da parte del Ministero del lavoro e politiche sociali, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, delle convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU);

**VISTA** la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", ed in particolare l'art. 2, comma 550 il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili;

**VISTO** il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare l'articolo 34 che in materia di LSU Scuola dispone che per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009.;



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

**VISTO** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*” ed in particolare l’articolo 2, comma 250;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” decreto-legge convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare, l’articolo 9, comma 15 bis ai sensi del quale “*Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall’elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché’ del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali*”

**VISTO** il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*” convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 ed in particolare l’articolo 1, comma 6 quinquies;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)* ed in particolare l’ articolo 1, comma 745 ai sensi del quale *Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall’elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l’anno 2014, in deroga all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.*;

**VISTO** il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*” convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l’articolo 6, comma 6 bis il quale prevede che *il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre 2015.*

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” ed in particolare l’art. 1, comma 215, il quale dispone, fra l’altro, che *il termine del 31 dicembre 2015 di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2016;*

**VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “*Proroga e definizione di termini*” convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021”* ed in particolare l'art. 1 commi 622 – 625 in cui si prevede che al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, è avviata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un'apposita procedura selettiva;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»* e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 recante *“Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2000, n. 16, con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, della Funzione Pubblica, ha indicato modalità e termini per il trasferimento del personale di cui alla Legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché il subentro, da parte dello Stato, nei contratti esistenti al 25 maggio 1999 e stipulati tra gli Enti Locali e le società cooperative per la fornitura di servizi A.T.A. ed in particolare l'art. 6, comma 1, il quale dispone che *“in considerazione del fatto che le categorie del CCNL – comparto Enti locali (31 marzo 1999) comprendono, nella generalità, una pluralità di profili- che, comunque, includono anche funzioni previsti nei profili statali – la corrispondenza è individuata in termini sostanziali , in relazione ai profili formalmente attribuiti, in sede di inquadramento, agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché si trovino nei profili statali operanti nelle istituzioni scolastiche per le quali la competenza a fornire personale ATA era demandata per legge agli Enti locali in sostituzione dello Stato”*;



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

**VISTO** l'articolo 9, del citato Decreto Ministeriale, che dispone che lo Stato subentri nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni proprie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente;

**VISTO**, inoltre, che lo stesso Decreto Ministeriale, relativamente alla stabilizzazione dei Lavoratori utilizzati in attività Socialmente Utili, prevede espressamente che, fermo restando la prosecuzione delle attività da parte dei soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato;

**VISTO** Decreto Interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, emesso di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale del Ministro dell'economia e delle finanze, che ha stabilito di affidare in forma esternalizzata a decorrere dal 01 luglio 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000, più sopra richiamato, l'effettuazione di servizi riconducibili funzioni ausiliarie nell'ambito degli ATA, nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui alla Legge 19 luglio 1993, n.236 stabilendo che a decorrere dal 1° luglio 2001, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che utilizzano soggetti impegnati in progetti per Lavori Socialmente Utili in qualità di collaboratori scolastici, come da profilo A2 della tabella A prevista dall'articolo 32 del CCNL 26 maggio 1999 comparto Scuola, affideranno a Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, sulla base delle indicazioni contenute nel successivo art. 3 e con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle loro pertinenze, ivi comprese palestre e impianti sportivi.

**VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «*Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione*»;

**VISTA** la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

**VISTO** il contratto collettivo nazionale comparto scuola quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-99 del personale del comparto scuola pubblicato sul supplemento ordinario n. 109 alla G.U. n. 133 del 9 giugno 1999 e le allegate Tabella A - Profili professionali e Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

**VISTO** il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 - Serie Generale ed le allegate tabella A – profili di area del personale ATA e tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;

**VISTA** la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008 ed in particolare le modifiche apportate alla citata tabella;

**VISTA** l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Istruzione Ricerca – Triennio 2016 – 2018 sottoscritta in data 8 febbraio 2018;

**CONSIDERATO** che la procedura selettiva per titoli e colloquio, di cui al comma 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può essere considerata derogatoria rispetto alle normali procedure selettive, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraggono da tempo che hanno creato diffuse aspettative negli aventi diritto fermo restando quanto previsto in materia di autorizzazione alle relative assunzioni all'articolo 3 e 3 bis della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

**RILEVATA** la necessità di garantire la partecipazione di tutti gli aventi diritto in ragione della finalità delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 622-625 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021*" le quali, oltre a disporre che il bando determina il numero dei posti, le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione, intervengono a sanare situazioni creatisi in conseguenza di utilizzo di forme di lavoro flessibili e della previsione di una procedura di assunzione riservata che, quindi, consente di prescindere da talune disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con particolare riferimento all'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008;

**VISTI** gli elenchi del personale delle società cooperative allegati alle convenzioni stipulate tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014 e prorogate ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, in servizio al 1 gennaio 2018;

**VISTO** l'incarico conferito con nota AOOUFFGAB n. 3364 del 26 gennaio 2018 al dott. Jacopo GRECO Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per assicurare la tempestiva attuazione del disposto dell'art. 1, comma 622 – 625, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

**SENTITO** l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Palermo per la definizione del numero dei posti, delle modalità e dei termini per la partecipazione alla selezione per titoli e colloquio, di cui al comma 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**SENTITA** la Direzione generale per il personale scolastico;

**INFORMATE** le OOSS rappresentative dei lavoratori titolari di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto del ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000;

**INFORMATE** le OOSS rappresentative del comparto scuola;

**VISTA** la nota n. 647 del 27 marzo 2018 dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale è stata espressa l'assenza di motivi ostativi all'avvio della procedura selettiva di cui trattasi previo accoglimento di talune osservazioni interamente recepite;

**VISTA** la nota n. 45314 del 26 marzo 2018, del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Ufficio X con cui è stato condizionato l'espressione dell'assenso all'avvio della procedura selettiva di cui trattasi previe alcune necessarie integrazioni interamente recepite;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

#### **(Indizione della procedura selettiva)**

1. È indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all'articolo 1, commi 622 – 625 , della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per la stabilizzazione di 305 unità di personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, in servizio al 1 gennaio 2018.

2. I vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e assegnati all'ambito territoriale di Palermo.

3. La procedura concorsuale di cui al presente bando avverrà in sede unica a Palermo.





## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

### **Art. 2 - (Requisiti di generali di partecipazione)**

1. Può partecipare alla procedura selettiva il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, il quale risulta titolare al 1 gennaio 2018 di contratti di lavoro attivati dall'Ufficio scolastico provinciale di Palermo, e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000;
2. I candidati devono, inoltre, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell'idoneità fisica all'impiego, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda.

### **Articolo 3**

#### **Domanda di ammissione Modalità e termini di presentazione**

1. Il personale titolare, ai sensi dell'art. 1, comma 745 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo di cui all'art. 2, comma 1 del presente bando, che intende partecipare alla procedura selettiva deve produrre apposita domanda attraverso le modalità di seguito esplicitate. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
2. I candidati hanno tempo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando per la presentazione dell'istanza.
3. La domanda di partecipazione, redatta secondo l'apposito modello di domanda "ALLEGATO 1", pubblicato unitamente al presente bando, dovrà



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

pervenire all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale, con una delle seguenti modalità:

a. a mezzo posta elettronica certificata, entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione al seguente indirizzo: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it); la PEC dovrà riportare il seguente oggetto: **“Procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all'articolo 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”**;

b. a mezzo raccomandata A.R indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Via Fattori, 60 CAP 90146 Palermo. Ai fini della presentazione entro i termini previsti, farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Nella busta dovrà essere indicato il seguente oggetto: **“Procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all'articolo 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”**;

4. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2 del presente bando. In particolare il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare:

a. il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);

b. la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale; il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni dell'indirizzo di residenza e/o posta elettronica a cui desidera ricevere comunicazioni con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda. L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

c. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;



## ***Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

- d. il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve, altresì, dichiarare il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  - e. idoneità fisica all'assolvimento dei compiti previsti per i posti messi a selezione;
  - f. le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
  - g. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
  - h. il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, numero 18, e comma 5 lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
  - i. i titoli culturali, come elencati dall'ALLEGATO A al presente bando posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
  - j. i periodi di servizio prestati come elencati dall'ALLEGATO A al presente bando posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
  - k. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
  - l. se, nel caso in cui sia portatore di handicap, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito durante il colloquio, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap. Tale richiesta deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare successivamente e almeno 10 giorni della data fissata per il colloquio, con le medesime modalità seguite per la presentazione dell'istanza di partecipazione e di cui al comma 3 del presente articolo.
5. La domanda, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sarà valida se:
- a. sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o digitale;



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

- b. l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso a carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.
  - c. ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;
6. L'allegato modello di domanda – ALLEGATO 1, parte integrante del presente bando, compiutamente formulata nelle parti che l'aspirante è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

### **Art. 4**

#### **Esclusione dal concorso**

1. Costituiscono motivi di esclusione:
- a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 3;
  - b) sono altresì esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva.
3. Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il predetto Responsabile dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

### **Art. 5**

#### **Responsabile del procedimento**

- 1) Il Responsabile del procedimento è individuato presso l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia e nominato con decreto del Direttore generale regionale.



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

### **Art. 6**

#### **Commissione del concorso**

1) La commissione esaminatrice per la procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata alla stabilizzazione di 305 unità di personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici è nominata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, secondo le modalità e con i requisiti definiti dall'art.9 del decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

### **Art. 7**

#### **Titoli**

1) Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di **70 punti**, distribuiti nelle sotto indicate categorie e come specificate nell'ALLEGATO A:

**a. TITOLI DI CULTURA massimo punti 10**

**b. TITOLI DI SERVIZIO massimo punti 60**

2) I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.

3) La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalità di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4) L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

### **Art. 8**

#### **Colloquio**

1. Per l'esame colloquio la commissione dispone di **30 punti**.



## ***Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

2. Il colloquio consisterà nella discussione di aspetti di ordine generale sulle attività e mansioni espressamente previste per il profilo per cui si concorre sulla base di quanto disposto dall'art. 47 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e declinati nella TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA allegata al medesimo CCNL e specificatamente previsti per l'AREA A;
3. La convocazione al colloquio è effettuata almeno venti giorni prima della data della prova. Nella convocazione è data, altresì, comunicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
4. Al termine di ciascuna seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
5. L'esame colloquio è superato dai candidati che riportano un punteggio non inferiore a **21/30**.
6. Per essere ammessi alla prova d'esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere l'esame colloquio nel giorno fissato decadono da ogni diritto alla partecipazione.
7. Il colloquio avverrà in sede unica a Palermo.

### **Art. 9**

#### **Titoli di precedenza e preferenza**

1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono inviare con le medesime modalità seguite per la domanda, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestanti il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*  
*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

**Art. 10**  
**Graduatoria**  
**Regolarità degli atti**  
**Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori**

1. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito composta dai candidati graduati sulla base del punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e nell'esame colloquio. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina i vincitori. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca e dell'Ufficio scolastico Regionale della Sicilia e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
4. La graduatoria finale rimane efficace ai sensi della normativa vigente
5. Successivamente alla conclusione della procedura selettiva, in caso di rinunce o cessazioni dal servizio, l'Amministrazione si riserva di scorrere la graduatoria di merito nei limiti dei 305 posti disponibili.

**Art. 11**  
**Assunzione in servizio**

1. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali – ambito territoriale di Palermo che provvede all'assegnazione della sede di servizio sulla base dei 305 posti disponibili al 1 settembre 2018.
2. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno con il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del Comparto Scuola.
3. I vincitori sono invitati dal competente Ufficio scolastico regionale per la Sicilia a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, previa pubblicazione della graduatoria di merito ed autorizzazione all'assunzione secondo le vigenti disposizioni in materia.
4. I vincitori assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico.



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

5. Sono dichiarati decaduti dall'impiego coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'Ufficio scolastico regionale della Sicilia con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 12 per l'assunzione medesima
6. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 quater del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
7. L'Ufficio scolastico regionale della Sicilia potrà prevedere specifici corsi di formazione e aggiornamento per il personale neo assunto.
8. Gli aspiranti che non si collocheranno in posizione utile per la proposta di assunzione, saranno iscritti in apposito Albo dal quale gli Enti Territoriali potranno attingere per nuove assunzioni del personale, così come previsto dal comma 626 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

### **12**

#### **Presentazione dei documenti di rito**

1. I vincitori della procedura concorsuale riservata di cui al presente bando sono tenuti a presentare all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

### **Art. 13**

#### **Ricorsi**

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando.





## ***Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

### **Art. 14**

#### **Informativa sul trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di selezione o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione medesima ed avverrà con l'utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ministero, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

### **Art. 15**

#### **Norme di salvaguardia**

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

IL DIRETTORE GENERALE

Jacopo Greco



## ***Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

### **ALLEGATO A**

#### **TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO**

##### **AVVERTENZE**

- A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell' obbligo di leva.
- C) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in istituzioni scolastiche di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
- D) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore ( Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
  - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata ( Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
- E) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestata con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*  
*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

**ALLEGATO A/1**

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO**

**A. TITOLI DI CULTURA**

**MASSIMO PUNTI 10**

**A.1** diploma di scuola secondaria di primo grado (2) si attribuiscono i seguenti valori:

- sufficiente - 6;
- buono -7;
- distinto - 8;
- ottimo - 9;

**A.2** Diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado (2) **PUNTI 1**

**A.3** Diploma di scuola secondaria di secondo grado (2): **PUNTI 2**  
Ove si sia prodotto sia il diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado sia il diploma scuola secondaria di secondo grado si valuta solo quest'ultimo

**A.4** Qualifiche ottenute al termine di corsi socio – assistenziali e socio sanitari rilasciati dalle Regioni **PUNTI 0,50**

**A.5** Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo):

***ECDL***

<i>Livello</i>	<i>PUNTI</i>
Livello Core	0,25
Livello Advanced	0,28
Livello Specialised	0,30

***NUOVA ECDL***

<i>Livello</i>	<i>PUNTI</i>
Livello Base	0,25
Livello Advanced	0,28
Livello Specialised e Professional	0,30



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

**MICROSOFT**

<i>Livello</i>	<i>PUNTI</i>
Livello MCAD o equivalente	0,25
Livello MCSD o equivalente	0,28
Livello MCDBA o equivalente	0,30

**EUCIP** (*European Certification of Informatics Professionals*) PUNTI 0,30

**IC3** PUNTI 0,30

**MOUS** (*Microsoft Office User Specialist*) PUNTI 0,30

**CISCO** (*Cisco System*) PUNTI 0,30

**PEKIT** PUNTI 0,30

**EIPASS** PUNTI 0,30

**EIRSAF**

<i>Livello</i>	<i>PUNTI</i>
EIRSAF Full	0,30
EIRSAF Four	0,25
EIRSAF Green	0,25

**B. TITOLI DI SERVIZIO**

**MASSIMO PUNTI 60**

**B.1** Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:

- a. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
- b. scuole primarie statali;
- c. scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,

(1) (3) (4),

per ogni anno: PUNTI 6

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50

**B.2** Per il medesimo servizio prestato in:

- a. scuole dell'infanzia non statali autorizzate;



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

- b. scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
- c. scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.

**B.3** Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000;

per ogni anno:

PUNTI 3

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,25.

**B.4** Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto B.1, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (3)(4),

per ogni anno: PUNTI 1,20

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)

PUNTI 0,10

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto B.2), il punteggio è ridotto alla metà.

**B.5** Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1) (3): per ogni anno:

PUNTI 0,60

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni

PUNTI 0,05

**B.6** Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza delle convenzioni stipulate dagli EELL con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, nell'ambito dei progetti di lavoro socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche prima del 25 maggio 1999 per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato;

per ogni anno

PUNTI 0,60

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni

PUNTI 0,05



## ***Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

### **NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE**

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

(2) Sono valutabili anche i titoli conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(3) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

(4) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni diverse, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.